



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente della VIII CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 162 del 5 luglio 2024, concernente: **“Servizio volontario di vigilanza ecologica”**. *Testo trasmesso dalla VIII CCP con nota prot.12217 del 22 maggio 2025. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 88 del 17 giugno 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto, ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo assegnato, condizionatamente all'accoglimento di n.3 emendamenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartaginese, Colarossi in sostituzione di Tripodi, Mitrano, Neri, Nicolai in sostituzione di Maura, Palazzi e Sabatini**. Contrari i Consiglieri: **Droghei e Leodori**.

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Class.2.5



MOD 03 SG 25.3.3



Via della Pisana, 1301 00163 Roma **Tel.** 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_4_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regionelazio.it

EMENDAMENTO ALLA PL N. 162/2024

Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: “e le relative modalità di funzionamento.” sono aggiunte le seguenti: “La partecipazione alla commissione regionale è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati”.

G. RIGHINI

RIGHINI GIANCARLO
2025.06.16 17:19:36
CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento stabilisce che la partecipazione dei componenti alla commissione regionale incaricata di esaminare le aspiranti GEV, nominata dalla direzione regionale competente in materia, avviene a titolo gratuito e non comporta, dunque, oneri a carico del bilancio regionale.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 162/2024

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo regionale per il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)", con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2026 ed euro 450.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

G. RIGHINI



Relazione illustrativa

L'emendamento sostituisce la norma finanziaria in riferimento agli oneri derivanti dalla PL n. 162/2024, concernente il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV). Si prevede l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente con una dotazione finanziaria pari a euro 300 mila, per l'anno 2026 e a euro 450 mila, per l'anno 2027, con possibilità di rifinanziamento per le annualità successive.



Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

G. RIGHINI

RIGHINI GIANCARLO
2025.06.16 17:20:16
CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.



RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ Informazioni generali

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento agli emendamenti presentati dall’Assessore competente in materia di bilancio, nell’ambito della seduta n. 88 del 17 giugno 2025 della IV Commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”, relativamente alla PL n. 162/2024, concernente: “Servizio volontario di vigilanza ecologica”.

Con la PL citata, che si compone di n. 12 articoli, si intende istituire anche nel Lazio il servizio volontario di vigilanza ecologica, svolto da guardie ecologiche volontarie (GEV). Tale servizio è prestato in forma volontaria e gratuita da parte di volontari, le GEV¹, aderenti agli enti che si occupano di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) vigilanza sullo stato di conservazione dell’ambiente, al fine di prevenire e accertare le violazioni della normativa regionale in materia ambientale che costituiscono illeciti amministrativi, nonché al fine di fare segnalazioni alle autorità competenti;
- b) informazione dei cittadini sulla normativa regionale per la tutela ambientale e sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- c) partecipazione a programmi di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole;
- d) collaborazione con le autorità competenti nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o disastri di carattere ambientale;
- e) collaborazione con le autorità competenti nella raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e al monitoraggio ambientale.

Le GEV, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e applicano le sanzioni amministrative ai sensi della l.r. n. 30/1994.

Per avvalersi delle GEV, gli enti di cui all’articolo 3 (soggetti gestori delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, gli enti locali, anche in forma associata e su aree territoriali omogenee), stipulano convenzioni con gli enti che si occupano di interventi e servizi di volontariato ambientale.

¹ Il servizio non dà luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo svolto a titolo gratuito e non sostituisce l’attività di vigilanza degli organismi a ciò istituzionalmente preposti.

Questi ultimi curano l’iscrizione dei propri associati aspiranti GEV ai corsi di formazione e ai corsi di aggiornamento, richiedono alla competente struttura regionale la nomina a GEV degli associati idonei alla relativa qualifica e stipulano le convenzioni predette. Pertanto, l’operatività delle GEV è sempre subordinata alla stipula delle convenzioni con gli enti che intendono avvalersi del loro servizio volontario.

Come anticipato, ai fini dell’idoneità alla qualifica a GEV e, quindi, allo svolgimento delle attività sopracitate citate, oltre a specifici requisiti, è necessaria la frequentazione di un apposito corso con esame finale davanti a un’apposita commissione regionale.

Si prevedono contributi da parte della Regione, sulla base di un programma annuale di riparto approvato dalla Giunta regionale, per concorrere alle spese relative al servizio, con particolare riferimento ai costi per sostenere i corsi di formazione e aggiornamento e ai costi sostenuti dagli enti che si avvalgono del servizio nell’ambito delle apposite convenzioni.

Con uno o più regolamenti di attuazione e integrazione, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, si provvede alla definizione del servizio volontario, rispetto al quale la Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento.

Nella seduta n. 88 del 17 giugno 2025 della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, l’Assessore al bilancio ha presentato l’emendamento relativo alla norma finanziaria, l’emendamento che specifica la non onerosità con riferimento alla commissione regionale esaminatrice degli aspiranti GEV e l’emendamento che introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla PL, ai sensi dell’articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dall’emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le risorse complessivamente autorizzate in favore della PL in oggetto ammontano a euro 750 mila a valere sul biennio 2026 e 2027 (di cui euro 300 mila sul 2026 ed euro 450 mila sul 2027).

La ripartizione delle somme sui pluriennali del bilancio vigente tiene conto del periodo previsto per l’adozione dei regolamenti di attuazione e integrazione, stimando l’attivazione delle misure che comportano oneri a carico del bilancio regionale nel secondo quadrimestre del 2026, con un’entrata a pieno regime del servizio e dei relativi oneri nel 2027.

Come anticipato, gli oneri per la Regione sono riferiti ai contributi in favore degli enti che si avvalgono del servizio volontario, quale concorso alla spesa sostenuta per i corsi di formazione e aggiornamento delle aspiranti GEV e alle altre spese previste nell’ambito delle apposite convenzioni stipulate.

Fermo restando che alla ripartizione delle risorse si provvede mediante un programma annuale adottato dalla Giunta regionale, relativamente all’anno 2026, si stima una destinazione pari al 60% dell’importo previsto (euro 300 mila) alla copertura dei corsi di formazione (euro 180 mila); considerando il costo per

partecipante pari a euro 56 cadauno per ora di formazione², e prevedendo – sulla base delle esperienze già maturate a livello nazionale³ – una durata di almeno 60 ore di formazione (suddivise tra: lezioni in aula e su piattaforma online e uscite sul campo, con riferimento ai seguenti argomenti: aspetti giuridici e normativi relativi alla figura delle Gev; organizzazione del servizio; tutela ambientale; aspetti naturalistici e di conoscenza del territorio, ecc.), nel 2026 si stimano circa 54 guardie ecologiche volontarie operative sul campo (costo per 60 ore di formazione a 56 euro a ora = 3.360 euro). Ai costi per la formazione, si aggiungono circa 120 mila euro per le spese ricomprese nelle convenzioni, quali rimborsi vari per le attività svolte (tra cui, anche, la partecipazione a programmi di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole), spese di assicurazione (copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio volontario di guardia ecologica, nonché per la responsabilità civile verso i terzi), ecc., oltre che una minima quota per la realizzazione dei tesserini personali di riconoscimento.

Relativamente all'anno 2027, sulla base dei parametri precedentemente utilizzati, si stima una destinazione pari al 30% dell'importo previsto (euro 450 mila) alla copertura dei corsi di formazione/aggiornamento (euro 135 mila), con una previsione, di circa 30 mila euro da destinare all'aggiornamento (costo per 10 ore di formazione a 56 euro ora, per 54 guardie ecologiche volontarie) e circa 105 mila euro per la formazione di 30 nuove guardie ecologiche volontarie (costo per 60 ore di formazione a 56 euro a ora = 3.360 euro). Ai costi per la formazione, si aggiungono 315 mila euro per le spese ricomprese nelle convenzioni (e per una quota minimale per la realizzazione dei tesserini personali di riconoscimento).

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 della PL, i contributi regionali concorrono alle spese per lo svolgimento delle attività del servizio volontario, conseguentemente, sulla base del programma annuale di riparto, le stime predette sono suscettibili di rimodulazioni.

Si ricorda, infine, che la commissione regionale esaminatrice delle aspiranti guide non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la partecipazione alla stessa avviene a titolo gratuito.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura dell'emendamento in oggetto, dal quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l'istituzione nel programma 02 della missione 09, titolo 1, del “Fondo regionale per il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2026 ed euro 450.000,00, per l'anno 2027.

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (cap. U0000T27501) che, al momento della presentazione dell'emendamento in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 23/2024.

² Si è preso a riferimento il dato ISTAT sulla formazione nelle imprese (report statistico, 30 dicembre 2022).

³ Si veda l'esperienza del Comune di Milano, sulla base della disciplina dettata dalla l.r. n. 9/2005 della Regione Lombardia.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dall'emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.

Tabella A

ONERI	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ 750.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ 750.000,00
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Tabella B

ONERI E COPERTURE	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ 750.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ 750.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ 750.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

MARCO MARAFINI

